DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2000

relativa all'aiuto di Stato cui il Belgio intende dare esecuzione in favore di NV Sidmar

[notificata con il numero C(2000) 517]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/360/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il protocollo 14,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1],

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in conformità dei suddetti articoli [2] e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 21 ottobre 1998, il Belgio ha notificato alla Commissione un aiuto che le autorità fiamminghe intendevano concedere all'impresa siderurgica NV Sidmar in relazione a sei progetti d'investimento in favore della tutela dell'ambiente. Le autorità belghe hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari con lettere del 31 maggio e del 23 giugno 1999.

(2) Con lettera dell'11 agosto 1999, la Commissione ha informato le autorità belghe della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in appresso «codice degli aiuti alla siderurgia»), in relazione all'aiuto suddetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di NV Sidmar e le ha trasmesse alle autorità belghe dando loro la possibilità di esprimersi in proposito. Le osservazioni del Belgio sono pervenute con lettera del 10 dicembre 1999.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

(5) NV Sidmar è un'impresa siderurgica, con sede a Gand, della quale ARBED SA, Lussemburgo, è l'azionista di maggioranza. L'impresa fabbrica prodotti piatti CECA, quali coils e lamiere a caldo e a freddo, rivestiti e non. Nel 1997 la sua produzione di acciaio liquido è stata pari a 4 137 000 tonnellate ed il suo fatturato è ammontato a 55 814 milioni di BEF. Al 31 dicembre 1997, l'impresa occupava 6 005 dipendenti. Gli impianti della società risalgono agli anni 1966, 1967 e 1972. Obiettivo dei nuovi investimenti è quello di adeguare tali impianti al fine di conformarsi alle nuove norme o di raggiungere livelli di tutela ambientale nettamente superiori a quelli imposti dalle norme in questione.

(6) Il progetto di aiuto consiste in un contributo di 102 955 200 BEF al costo dei sei progetti d'investimento che la società deve realizzare per migliorare la tutela dell'ambiente. Tale importo corrisponde al 15 % dei costi d'investimento che le autorità fiamminghe considerano ammissibili. Il costo complessivo degli investimenti ammonta a 953 500 000 BEF, ripartiti come segue:

(in franchi belgi)

Riduzione delle emissioni di polveri connesse all'attività di scaricamento mediante gru	10 000 000
Trattamento del filtrato derivante dagli altiforni	27 000 000
Modifiche all'altoforno n. 4	59 000 000
Ottimizzazione delle fogne industriali	78 000 000
Incremento della riduzione delle emissioni di polveri durante il caricamento degli altiforni	27 500 000
Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2	752 000 000
Totale	953 500 000

(7) Il progetto «Riduzione delle emissioni di polveri connesse all'attività di scaricamento mediante gru» ha per obiettivo la riduzione delle emissioni di polveri nelle zone adiacenti a quelle di scaricamento delle navi. Non si tratta di una misura imposta dalla legge, ma essa consentirà di migliorare considerevolmente la tutela dell'ambiente, visto che le emissioni di polveri dovrebbero ridursi passando da 15 a 2 tonnellate l'anno. L'investimento non ha alcun effetto sulla produzione e i costi riguardano unicamente l'obiettivo della tutela ambientale.

(8) Il progetto «Trattamento del filtrato derivante dagli altiforni» ha come obiettivo quello di ottimizzare il funzionamento dell'attuale sistema di purificazione delle acque. Dato che la società, ancor prima di realizzare l'investimento rispetta le norme vigenti in materia di scarico

[1] GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
[2] GU C 280 del 2.10.1999, pag. 29.
[3] Cfr. nota 2.

delle acque reflue nel canale, ciò rappresenta uno sforzo addizionale volto a ridurre ulteriormente il considerevole impatto negativo sull'ambiente, in quanto consentirebbe di ridurre da 5 a 2 tonnellate l'anno lo scarico di zinco. L'investimento non ha alcun effetto sulla produzione e i costi riguardano unicamente l'obiettivo della tutela ambientale.

(9) Il progetto «Modifiche all'altoforno n. 4» comprende la sostituzione dell'attuale filtro, l'installazione di un ventilatore aspirante più potente, la sostituzione del camino attuale e la costruzione di un camino di emergenza. Il tasso attuale di emissione di cloro è di circa 25 mg/Nm³, mentre dal 1º gennaio 1999 la norma è di 5 mg/Nm³. Mediante l'investimento in questione la società si prefigge di purificare i gas di combustione al fine di rispettare e addirittura andare oltre la norma in vigore dal 1º gennaio 1999, con un'emissione di 3 mg Cl/Nm³. Quanto al cloruro d'idrogeno, il tasso di emissione attuale è di circa 50 mg/Nm³, mentre dal 1º gennaio 1999 la nuova norma è di 30 mg HCl/Nm³. Una volta realizzato l'investimento, il tasso di emissione sarà solamente di 15 mg/Nm³. L'investimento non ha alcun effetto sulla produzione e i costi riguardano unicamente l'obiettivo della tutela ambientale.

(10) Il progetto «Ottimizzazione delle fogne industriali» è volto ad ottimizzare ulteriormente il reimpiego delle acque di scarico dell'impresa al fine di ridurre di circa 9 milioni di m³ il suo consumo annuo di acqua (il consumo attuale è di circa 35 milioni di m³). Il progetto comprende la costruzione di una rete addizionale di tubazioni e l'installazione di altre due pompe. Le tubazioni addizionali sono necessarie per riportare le acque di scarico purificate al laminatoio a freddo e per trasportare le acque reflue dell'impianto di cokizzazione al bacino di scarico del laminatoio a caldo. Una volta realizzato l'investimento, il tenore di inquinamento dell'acqua rimarrà immutato, ma la riduzione del volume scaricato ridurrà in termini assoluti lo scarico di inquinanti. Lo scarico COD lordo scenderà da 1 300 a 1 000 tonnellate l'anno. Lo scarico PAH passerà da 5 a 4 kg l'anno e lo scarico di metalli pesanti diminuirà proporzionalmente. Inoltre, la quantità di fango residuo, che deve essere eliminata tramite un apposito sistema di trattamento e quindi scaricata, diminuirà di circa 200 tonnellate l'anno. L'investimento non ha alcun effetto sui costi di produzione, in quanto l'acqua viene pompata gratuitamente dal canale, e i costi riguardano unicamente l'obiettivo della tutela ambientale.

(11) Il progetto «Incremento della riduzione delle emissioni di polveri durante il caricamento degli altiforni» mira a ridurre le emissioni di polveri occasionate dal caricamento degli altiforni. Attualmente esiste un sistema di ventilazione e filtro con una capacità di 140 000 Nm³ all'ora. In aggiunta al sistema attuale, l'investimento prevede la costruzione di un sistema complementare della capacità di 100 000 Nm³ all'ora. Una volta captate e purificate le polveri, il gas residuo viene scaricato attraverso un camino con un flusso di uscita di 10 000 Nm³/ora. Dopo la purificazione il contenuto di polveri residue sarà di appena 10 mg/Nm³, equivalenti ad un'emissione di polveri residue inferiore ad 1 tonnellata l'anno, rispetto alle 30 tonnellate l'anno dell'attuale sistema. L'investimento non ha alcun effetto sulla produzione e i costi riguardano unicamente l'obiettivo della tutela ambientale.

(12) Mediante il progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2» la società intende ridurre le emissioni di polveri provenienti dal forno di sinterizzazione. Attualmente il tasso di emissione è di 151 mg/Nm³, mentre la nuova norma in vigore dal gennaio 1999 prevede un tetto massimo di 50 mg/Nm³. Una volta realizzato l'investimento, le emissioni di polveri saranno ridotte a 20 mg/Nm³, ossia molto al di sotto della nuova norma. Sulla base di quanto notificato, questo progetto si compone di due parti principali:

a) **Elettrofiltro**

L'elettrofiltro rappresenta la parte dell'investimento volta direttamente a ridurre le emissioni di polvere in osservanza della nuova norma di legge. Il costo di questa parte dell'investimento ammonta a 36 milioni di BEF e le autorità belghe intendono finanziarlo a concorrenza del 15 %.

b) **Risparmi energetici**

L'altra parte dell'investimento, che consiste nell'installazione di un nuovo forno di sinterizzazione, contribuirà anch'essa alla tutela dell'ambiente, ma consentirà altresì di realizzare risparmi energetici. In effetti, l'investimento riduce il consumo di energia, in quanto viene recuperato il calore residuo e gli agglomerati di sinterizzazione sono raffreddati mediante un processo caratterizzato da una maggiore efficienza energetica. Dato che detti agglomerati sono già frammentati, l'aria può raggiungere più facilmente il letto di sinterizzazione e la superficie di contatto tra gli agglomerati e l'aria refrigerante è maggiore, per cui la trasmissione di calore avviene in modo più efficiente. Pertanto il minor fabbisogno di energia ai fini del raffreddamento consente di diminuire a 2 MW la potenza del ventilatore da raffreddamento, che attualmente è di 5,6 MW. Questa parte dell'investimento presenta un costo di 582 milioni di BEF. Le autorità belghe intendono concedere una sovvenzione di 73,44 milioni di BEF, pari al 15 % dei costi dell'investimento che ritengono ammissibili a beneficiare dell'aiuto, ammontanti a 486 740 316 BEF. Questi costi ammissibili sono calcolati detraendo dal costo dell'investimento i risparmi realizzati nell'arco di due anni.

(13) La Commissione ha ritenuto che tutti i sei progetti in esame perseguono obiettivi di tutela ambientale. Ad eccezione dell'investimento a favore del progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2», sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente [1] e nel codice degli aiuti alla siderurgia. In particolare, per quanto riguarda i primi cinque progetti, l'intensità di aiuto non supera i massimali consentiti, tutti i costi riguardano la tutela ambientale e i livelli di inquinamento sono notevolmente ridotti.

[1] GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(14) Tuttavia, per quanto concerne il progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2», la Commissione ha ritenuto che l'aiuto notificato superi i limiti consentiti. Ciò è dovuto al fatto che le autorità belghe interpretano i costi ammissibili in maniera più ampia di quella consentita dalle norme comunitarie, le quali impongono che dai costi del progetto sia detratto qualsiasi vantaggio, in termini di costi di produzione, che l'impresa tragga dall'investimento. Il Belgio propone unicamente di dedurre i risparmi realizzati nell'arco di due anni, anziché nell'arco dei dieci anni corrispondenti al periodo di ammortamento dell'investimento in oggetto. Per determinare tutti i vantaggi in termini di costi che un'impresa trae da un investimento è opportuno prendere in considerazione l'intera durata di vita dell'investimento. Nel caso in esame, le autorità belghe hanno dichiarato che il periodo di ammortamento/la durata di vita dell'investimento era di dieci anni. Se venissero detratti solo i risparmi che saranno realizzati nell'arco di due anni, negli otto anni restanti l'investimento beneficiario dell'aiuto procurerebbe all'impresa un vantaggio in termini di costi, il che sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.

(15) Le autorità belghe hanno altresì precisato che nei dieci anni considerati l'impresa prevede di realizzare risparmi energetici per 510 075 887 BEF, ma nello stesso periodo dovrà anche sostenere costi supplementari relativi all'investimento pari a 485 533 829 BEF, ripartiti come segue:

(in franchi belgi)

Interessi	71 494 734
Costi finanziari	173 399 095
Costi d'esercizio	188 000 000

Se si considera un periodo di dieci anni, questi costi supplementari dovrebbero essere detratti dai risparmi di costi dovuti al nuovo investimento, cosicché, in termini netti, l'impresa non realizzerebbe che un risparmio di 24 542 000 BEF ed è tale importo che dovrebbe essere detratto se si prendesse in considerazione la durata di vita dell'investimento.

(16) La Commissione, considerando tale ragionamento inaccettabile e nutrendo seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto proposto per il progetto in questione, ha deciso di avviare il procedimento previsto in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(17) La società beneficiaria, NV Sidmar, è la sola parte interessata ad avere inviato osservazioni. Ciò è avvenuto mediante lettera del 29 ottobre 1999, nella quale la società ha difeso la posizione secondo la quale l'investimento in causa non sarebbe un investimento finalizzato a conseguire risparmi energetici, come notificato dalle autorità belghe, bensì un investimento volto a conformarsi a nuove norme ambientali, poiché non si può prescindere dalla prima parte del progetto, descritta alla voce «Elettrofiltro». NV Sidmar afferma inoltre che, secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, quando una società realizza un progetto per conformarsi a nuove norme ambientali, non è necessario detrarre i risparmi conseguiti dai costi dell'investimento. NV Sidmar sostiene anche che se la Commissione dovesse continuare a considerare il progetto come un investimento finalizzato a conseguire risparmi energetici, detraendo quindi tali risparmi, occorrerebbe dedurre da questi ultimi tutti i costi legati al progetto, precedentemente indicati.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE

(18) Nell'ambito del procedimento, le autorità belghe hanno ribadito la posizione esposta nella notifica, vale a dire che dal costo dell'investimento legato al progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2» vanno detratti solamente i risparmi realizzati nell'arco di due anni. In linea con quanto sostenuto dall'impresa, le autorità belghe ritengono comunque che nell'ipotesi in cui venisse preso in considerazione un periodo di dieci anni, si dovrebbe tenere conto anche di tutti i costi legati all'investimento. Le autorità belghe confermano inoltre le osservazioni presentate da NV SIDMAR nell'ambito del procedimento, dichiarando che, nel realizzare il progetto in causa, l'impresa mira a ridurre le emissioni di polveri dell'impianto di sinterizzazione per conformarsi alle nuove norme VLAREM II e che il progetto d'investimento va visto nella sua globalità. La riduzione del consumo di energia non è mai stata la ragione principale alla base del progetto. Di conseguenza, le autorità belghe ritengono che la Commissione debba esaminare l'aiuto come ammissibile alla luce delle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente relative agli aiuti agli investimenti destinati a permettere ad un'impresa di adeguarsi a nuove norme obbligatorie.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(19) L'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia prevede la possibilità che le imprese siderurgiche beneficino di aiuti per realizzare investimenti che contribuiscano a migliorare la tutela dell'ambiente. Le norme e le condizioni applicabili agli aiuti a favore dell'ambiente sono enunciate nell'allegato del codice degli aiuti alla siderurgia e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. In base a tali disposizioni, gli aiuti a favore di investimenti destinati a permettere alle imprese di conformarsi a nuove norme obbligatorie possono essere autorizzati a concorrenza massima del 15 % lordo dei costi ammissibili (punto 3.2, lettera A della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente). Gli aiuti agli investimenti che consentano di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente nettamente superiori a quelli imposti dalle norme obbligatorie possono essere autorizzati a concorrenza massima del 30 % dei costi ammissibili (punto 3.2, lettera B della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente). I costi ammissibili devono, ad ogni modo, riguardare esclusivamente la tutela dell'ambiente.

(20) Come precisato nell'allegato del codice degli aiuti alla siderurgia, nel valutare gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la Commissione si impegna ad evitare che siano accordati aiuti agli investimenti generali relativi a nuove apparecchiature dissimulati come aiuti per la

tutela dell'ambiente. Mediante un controllo rigoroso, la Commissione si assicura pertanto che siano considerati come ammissibili a beneficiare dell'aiuto solo i costi d'investimento legati alla protezione dell'ambiente. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'impresa, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente precisa chiaramente che «i costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale». Questo vale per tutti gli investimenti, indipendentemente dalla ragione primaria che ha indotto l'impresa a realizzarli: conformarsi a nuove norme, andare al di là di quanto previsto dalle norme obbligatorie o ridurre il consumo d'energia. Come stabilito al punto 2.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, «gli aiuti al risparmio energetico saranno trattati alla stregua di aiuti alla protezione ambientale».

(21) Come ha spiegato in occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione considera che il progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2» comporti dei vantaggi considerevoli per l'ambiente e che possa dunque beneficiare di un aiuto in applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. La Commissione riconosce quindi che il progetto era finalizzato ad obiettivi ambientali, ma essa non avrebbe trattato il caso diversamente se, anziché riguardare i costi energetici, i risparmi conseguiti avessero riguardato altri tipi di costi. Per assicurarsi che «i costi ammissibili siano limitati) strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale» la Commissione detrae dal costo dell'investimento tutti i vantaggi in termini di costi di produzione che la società trae dall'investimento. Questa detrazione può essere operata solo prendendo in considerazione i risparmi realizzati durante il periodo di vita delle apparecchiature o — base di calcolo altrettanto accettabile — durante il periodo di ammortamento delle apparecchiature stesse. Nel caso in esame, questo significa che il Belgio deve detrarre dal costo dell'investimento i risparmi in termini di costi che risulteranno direttamente dall'investimento nell'arco di dieci anni.

(22) Neanche i costi d'esercizio legati al progetto possono essere considerati come ammissibili a beneficiare dell'aiuto. Costi quali quelli finanziari, le spese di manutenzione ed i normali costi di funzionamento inerenti a determinate apparecchiature fanno parte dei normali costi d'esercizio di qualsiasi società e non possono essere considerati come costi aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali. Nel caso di specie, questo implica che i costi che l'impresa deve sostenere in relazione alle apparecchiature durante il periodo di ammortamento di dieci anni non possono essere considerati ammissibili a beneficiare di un aiuto per la tutela dell'ambiente.

VI. **CONCLUSIONE**

(23) L'aiuto notificato dal Belgio in favore del progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2» non soddisfa le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e dal codice degli aiuti alla siderurgia. Per contro, come già precisato dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, gli aiuti notificati in favore degli altri progetti soddisfano tutte le condizioni. La Commissione considera pertanto compatibili con il mercato comune gli aiuti, di importo complessivo pari a 24 516 600 BEF, concessi in favore dei progetti «Riduzione delle emissioni di polveri connesse all'attività di scaricamento mediante gru», «Trattamento del filtrato derivante dagli altiforni», «Modifiche all'altoforno n. 4», «Ottimizzazione delle fogne industriali», «Incremento della riduzione delle emissioni di polveri durante il caricamento degli altiforni». L'aiuto in favore del progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2», per un importo pari a 78 438 600 BEF, è invece considerato incompatibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato per complessivi 24 516 600 BEF cui il Belgio intende dare esecuzione in favore di NV Sidmar per il finanziamento dei progetti ambientali «Riduzione delle emissioni di polveri connesse all'attività di scaricamento mediante gru», «Trattamento del filtrato derivante dagli altiforni», «Modifiche all'altoforno n. 4», «Ottimizzazione delle fogne industriali», «Incremento della riduzione delle emissioni di polveri durante il caricamento degli altiforni» sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

L'aiuto di Stato per complessivi 78 438 600 BEF cui il Belgio intende dare esecuzione in favore di NV Sidmar in relazione al progetto ambientale «Costruzione di un refrigerante circolare per l'impianto di sinterizzazione n. 2» è incompatibile con il mercato comune.

A tale aiuto non può quindi essere data esecuzione.

Articolo 3

Il Belgio informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione